

Le istanze da presentare perentoriamente entro il suddetto termine, riguardano: le cessazioni dal servizio per accedere al trattamento pensionistico – il trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo pensionabile o per la partecipazione a riconosciuti progetti didattici internazionali – la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale che non ha raggiunto il limite di età o di servizio - ovvero la revoca delle predette istanze se presentate precedentemente.

Secondo la legge di bilancio del 2017 è possibile accedere al trattamento pensionistico in base ad altre forme quali:

- **L'APE volontaria o sociale**
- Ad oggi mancano le indicazioni da parte dell'INPS per l'applicazione della norma.
- **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)**

A decorrere dal 01/05/2017, tutti gli aderenti ad una forma pensionistica complementare, con esclusione di quelle a prestazione definita, che alla data di cessazione abbiano maturato l'età di 63 anni e 7 mesi con almeno 20 anni di contribuzione, possono richiedere l'anticipo, sotto forma di rendita da erogarsi fino al conseguimento del diritto a pensione, del montante accumulato nella forma pensionistica. La rendita in esame è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

- **APE C.D. SOCIALE O AGEVOLATA**

Si tratta di una indennità, erogata a determinate condizioni direttamente dall'INPS in 12 mensilità l'anno, per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il compimento dell'età pensionabile. L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. Tale importo non può superare € 1500 mensili e non è soggetta a rivalutazione.

L'indennità spetta anche agli insegnanti dell'infanzia e educatori degli asili nido da almeno 6 anni in via continuativa che hanno compiuto 63 anni di età e possiedono 36 anni di contribuzione.

Successive indicazioni anche alla luce di eventuali interventi normativi saranno fornite con riguardo alle cessazioni dal servizio di coloro che hanno avuto il riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE.

- **L'anticipo previsto per i lavoratori «precoci»**

«i lavoratori precoci», ovvero tutti quei lavoratori che hanno almeno UN anno di contribuzione prima del compimento del 19° anno di età, i quali potranno accedere alla pensione con 41 anni di contribuzione alle stesse condizioni previste per l'A.Pe. Social;

- alcune categorie di lavoratori, per i quali ha esteso l'esonero dai requisiti definiti dalla riforma Monti-Fornero.

Trattandosi di norme complesse, le scelte dei lavoratori richiedono una consulenza personalizzata.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'INPS **esclusivamente in via telematica**.

Vista la complessità della materia e delle procedure, per una qualificata consulenza e assistenza nell'intro delle relative domande è fondamentale rivolgersi al

PATRONATO INCA CGIL

Tipo di pensione	Requisiti		Modalità d'accesso	Ulteriori condizioni
	Età anagrafica	Contribuzione		
Vecchiaia	66 anni e 7 mesi	20 anni	D'ufficio: se requisiti risultano maturati entro il 31.8.2018 A domanda: se i requisiti risultano maturati dal 1.9.2018 al 31.12.2018	Per chi vanta contribuzione solo dopo il 1995 l'importo di pensione deve essere almeno pari a 1,5 volte l'Assegno Sociale. La pensione può essere conseguita a partire dal raggiungimento dell'1,5 o comunque, a prescindere dall'importo, all'età di 70 anni e 7 mesi con almeno 5 anni di contribuzione effettiva
Anticipata nel retributivo	===	41 anni e 10 mesi donne 42 anni e 10 mesi uomini	A domanda D'ufficio solo se compiuti 65 anni entro il 31.8.2018 o in caso di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza.	Non si applica alcuna penalizzazione all'importo di pensione
Anticipata nel contributivo	63 anni e 7 mesi	20 anni effettivi	A domanda	l'importo della pensione non deve essere inferiore a 2,8 volte l'Assegno Sociale
Sperimentale donna	57 anni (entro il 31.12.2015)	35 anni (entro il 31.12.2015)	A domanda	La pensione viene calcolata con il metodo contributivo.
Totalizzazione Vecchiaia	65 anni e 7 mesi (entro il 31.12.2017)	20 anni (entro il 31.12.2017)	A domanda	Il personale con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche può conseguire il diritto a pensione sommando tutte le contribuzioni; in genere il calcolo è contributivo eccetto la quota a carico delle gestioni in cui risulta perfezionato il diritto autonomo.
Totalizzazione Anzianità	====	40 anni e 7 mesi (entro il 31.12.2017)	A domanda	
Cumulo Vecchiaia	66 anni e 7 mesi	20 anni	A domanda	Il personale con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche può conseguire il diritto a pensione sommando tutte le contribuzioni. L'importo della pensione è dato dalla somma delle varie quote calcolate dalle singole gestioni. In presenza di Casse Libero Professionali le quote di pensione verranno erogate solo al raggiungimento dei requisiti pensionistici di ciascuna gestione
Cumulo anticipata	===	41 anni e 10 mesi donne 42 anni e 10 mesi uomini	A domanda	

Termini di pagamento del TFS e del TFR			
Tipologia di cessazione	Data di perfezionamento requisito		
	Entro il 2011	Dal 2012 al 2013	Dal 2014
Cessazioni d'ufficio per limiti d'età o servizio	15 giorni + 90 giorni	6 mesi + 90 giorni	12 mesi + 90 giorni
Dimissioni volontarie	6 mesi + 90 giorni	24 mesi + 90 giorni	24 mesi + 90 giorni
Inabilità o decesso	15 giorni + 90 giorni		

Rateizzazione del TFS e del TFR		
Rate	Data di perfezionamento requisito	
	Entro il 2013	Dal 2014
1^ rata	Fino a 90.000 € lordi	Fino a 50.000 € lordi
2^ rata (dopo 12 mesi dalla 1^ rata)	da 90.001 € a 150.000 € lordi	da 50.001 € a 100.000 € lordi
3^ rata (dopo 12 mesi dalla 2^ rata)	Oltre 150.000 € lordi	Oltre 100.000 € lordi